

Detraibilità delle spese scolastiche sostenute nel 2018

Il 16 luglio 2015 è entrata in vigore la legge 107/2015- “**Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione** e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” che ha riformulato le disposizioni del TUIR(D.P.R 917/86) riguardanti le detrazioni per le spese di istruzione modificando , tra l’altro, l’art. 15 del Testo Unico sulle Imposte sui redditi. In particolare le modifiche all’art.15 del DPR 917/86 sono:

- **comma 1, lettera e)** → precedentemente riguardava tutte le spese di istruzione detraibili mentre ora disciplina la sola detrazione delle spese di istruzione universitaria
- **comma1, lettera e-bis)** → disciplina la detrazione delle spese “per la frequenza di scuole dell’infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all’articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, **per un importo annuo non superiore a un importo fisso per alunno o studente.**”

La Legge di stabilità 2017 (L 232/2016) ha modificato il tetto massimo di spesa annua su cui calcolare la detrazione del 19% per le somme pagate per la frequenza della scuola dell’infanzia, scuola del primo ciclo di istruzione (scuole primarie e secondarie di primo grado) e della scuola secondaria di secondo grado. In particolare, la norma stabilisce che le predette spese di istruzione sono detraibili per una spesa annua per ciascun alunno o studente pari a:

- **786 per l’anno 2018;**
- 800 euro per l’anno 2019.

Relativamente all’anno 2018, quindi, l’importo massimo detraibile da indicare nel **quadro E rigo E8-E10 codice 12 è di 786 euro**

Attualmente quindi ci sono due tipologie diverse di detrazioni possibili sulle spese scolastiche:

:

Tipologia di spesa scolastica	Detraibilità
A) le spese per la frequenza scolastica (*) <ul style="list-style-type: none">○ spese per la mensa e per il pre-post scuola○ spese per gite scolastiche, per assicurazione della scuola e altri contributi scolastici finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa (ad es. corsi di lingua, teatro etc... svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza),○ tassa di iscrizione, di frequenza, diploma (per 4[^] e 5[^] superiore)	ammesse in detrazione ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera e-bis) , del TUIR nel <u>limite massimo di spesa di 786 euro per alunno/studente (per il 2018)</u>
B) erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici (*) finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa	ammesse in detrazione ai sensi dell’art. 15 co. 1 successiva lettera i-octies) <u>senza limite di importo</u>

Le detrazioni per le spese A e B sono incumulabili per ogni alunno. Ad esempio se il contribuente ha un solo figlio e fruisce della detrazione per frequenza scolastica (art. 15 co 1 lettera e bis), non può fruire anche della detrazione prevista per le erogazioni liberali. (art. 15 co. 1 lettera 1-octies)

Invece nel caso il contribuente con due figli non si avvalga della detrazione per la frequenza scolastica può avvalersi della detrazione per le erogazioni liberali .

NON POSSONO ESSERE DETTRATE LE SPESE CHE NELLO STESSO ANNO SIANO STATE RIMBORSATE DAL DATORE DI LAVORO IN SOSTITUZIONE DELLE RETRIBUZIONI PREMIALI.

La detrazione spetta comunque sulla parte di spesa non rimborsata.

(*) **per distinguere correttamente le due tipologie di spesa** si può fare riferimento alla [Circolare 3/E 2016](#) . Come precisato nella stessa Circolare in ogni caso **sono escluse dalla detrazione l'acquisto di materiale di cancelleria e di testi scolastici** per la scuola secondaria di primo e secondo grado nonché le spese per il trasporto scolastico, in quanto si tratta di un trasporto alternativo al trasporto pubblico per il quale non è attualmente prevista alcuna agevolazione (risoluzione 04/08/16 n. 68/E).

L'Agenzia delle Entrate nel corso del 2016 è intervenuta più volte sulle spese scolastiche, fornendo chiarimenti prima con la [Circolare 3/E 2016](#) poi con [Circolare 18/E 2016](#).

Detraibilità spese mensa 2018: requisiti

Le spese sostenute per il servizio mensa sono detraibili in quanto comprese tra quelle “per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado”, previste dall'[articolo 15, comma 1, lett.e-bis\) del TUIR](#). In particolare, come chiarito dalla circolare 18/E 2016 tali spese sono detraibili anche se il servizio è reso per il tramite del Comune o di altri soggetti terzi rispetto alla scuola. Ai fini della detrazione, la spesa può essere documentata:

- mediante la ricevuta del bollettino postale
- mediante la ricevuta del bonifico bancario
- mediante attestazione, rilasciata dal soggetto che ha ricevuto il pagamento o dalla scuola, che certifichi l'ammontare della spesa sostenuta nell'anno ed i dati dell'alunno o studente nel caso in cui per l'erogazione del servizio è previsto il pagamento: in contanti, con altre modalità (come per esempio il bancomat) o con l'acquisto di buoni mensa in formato cartaceo o elettronico

Il documento di pagamento deve:

- essere **intestato** al soggetto destinatario del pagamento (la scuola, il Comune altro fornitore del servizio)
- deve riportare nella **causale**:
 - l'indicazione del servizio mensa,
 - la scuola di frequenza
 - il nome e cognome dell'alunno.

Detraibilità spese mensa 2018: a chi spetta la detrazione?

Se il documento comprovante la spesa per il servizio di mensa scolastica è intestato:

- **al genitore** → la detrazione spetta interamente a quel contribuente
- **al figlio** → la detrazione spetta ad entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.

Tuttavia, siccome ai fini della detrazione è necessario che gli oneri siano rimasti effettivamente a carico del contribuente, nel caso in cui la spesa sia stata sostenuta da uno solo dei genitori o da entrambi in percentuali diverse dal 50%, **nel documento comprovante la spesa deve essere annotata la percentuale di ripartizione** della spesa medesima.

Si ricorda che i documenti accertanti il sostenimento della spesa per il servizio mensa devono essere rilasciati in esenzione dal pagamento del tributo di bollo (pertanto è necessario indicare l'uso per il quale gli stessi sono destinati).

Riferimenti normativi

DPR 917/86, art.15 comma 1 (TUIR)

lettera e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali

lettera e-bis) le **spese per la frequenza di scuole dell'infanzia del primo ciclo di istruzione** e della scuola secondaria di secondo grado del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, per un importo annuo non superiore a 400 euro per alunno o studente. Per le erogazioni liberali alle istituzioni scolastiche per l'ampliamento dell'offerta formativa rimane fermo il beneficio di cui alla lettera i-octies), **che non e' cumulabile con quello di cui alla presente lettera;**

lettera i-octies) le **erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici** di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università, **finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica** e universitaria **e all'ampliamento dell'offerta formativa**; la detrazione spetta a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Documento rielaborato da IC OPERA